

Istruzioni sul corretto utilizzo delle autovetture in dotazione all'Amministrazione

1. La recente pubblicazione del monitoraggio sulle cosiddette “auto blu”, condotto dal Ministero per la pubblica amministrazione e l'innovazione, così come il correlato disegno di legge volto a regolamentare l'uso delle autovetture di rappresentanza e di servizio, confermano una nuova strategia in materia di gestione del parco veicolare delle Pubbliche Amministrazioni.

In tale contesto, appare utile richiamare come le violazioni al Codice della strada, non si ripercuotano sul Ministero unicamente sotto forma di verbali di contravvenzione, ma incidano sull'opinione pubblica, giustamente sempre più sensibile all'aspetto della correttezza, sotto ogni profilo, nell'utilizzo delle risorse istituzionali. La sensibilità degli utilizzatori delle autovetture per questi aspetti resta ovviamente un elemento essenziale per il loro corretto impiego.

Si rende dunque opportuno, d'intesa con la Segreteria Generale, con la Direzione Generale per le Risorse e l'Innovazione e l'Ispettorato Generale, richiamare l'attenzione di codesti CdR sui principi che regolano la materia.

2. Le violazioni al Codice della Strada prevedono l'applicazione di sanzioni nei confronti dell'Amministrazione, in virtù del rapporto di proprietà o di noleggio a lungo termine dell'automezzo. In aggiunta a tale aspetto sostanziale, le contravvenzioni sono gravate da spese di notifica, che si sommano alla sanzione amministrativa.

Indipendentemente dalla possibilità per il Ministero di ricorrere a procedure di contestazione, o comunque di bonaria composizione degli addebiti:

- ove l'Autorità emittente non receda, l'Amministrazione deve subire il pagamento della sanzione e delle spese di notifica;
- ove il tentativo esperito abbia invece esito positivo, con l'annullamento del verbale d'infrazione, le spese di notifica sono comunque dovute da parte del Ministero.

3. Gli oneri sostenuti dall'Amministrazione in simili circostanze (sanzione e spese connesse) possono costituire fattispecie di danno erariale, essendo riconducibili a condotte contrarie ai doveri di servizio del personale preposto alla guida. Pertanto, sul Ministero incombe l'ineludibile obbligo di rivalsa nei confronti dell'autista contravventore, identificato in base ai documenti di viaggio e di presenza sul lavoro. Ciò, si rammenta, anche laddove l'Amministrazione sia pervenuta all'annullamento del verbale: in questo caso, la rivalsa è limitata al ristoro delle predette spese di notifica.

4. Le contravvenzioni al Codice della Strada, in particolare quando si tratti di casi gravi ovvero di episodi che si ripetano con frequenza, potrebbero creare le premesse per l'avvio di un procedimento disciplinare a carico del dipendente che le abbia

originate, qualora intervengano le fattispecie di cui all'articolo 13, C.C.N.L. Ministeri 2002-2005 (“inosservanza delle disposizioni di servizio” e “negligenza nella cura... dei beni... a lui affidati”).

5. Alla luce di quanto precede, appare quanto mai opportuno invitare codeste Direzioni Generali e Servizi a svolgere un'attenta opera di sensibilizzazione e monitoraggio del personale addetto agli automezzi, richiamandolo alla scrupolosa, costante osservanza del Codice della strada, delle altre norme che regolano la circolazione veicolare e delle disposizioni interne sull'impiego delle autovetture.

Nei casi opportuni, i titolari dei Centri di Responsabilità sono invece chiamati ad adottare gli idonei seguiti di ordine disciplinare.

Per quanto di competenza, la Direzione Generale per l'amministrazione, l'informatica e le comunicazioni è tenuta in ogni caso a procedere nei confronti del trasgressore al recupero delle somme imputate all'Amministrazione e da questa corrisposte, sia a titolo di contravvenzione che di notifica del relativo verbale, notificando alle Direzioni Generali interessate l'avvio della procedura di recupero.